



Regolamento sulla valutazione per l'attribuzione delle classi stipendiali ai professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori universitari di ruolo di cui all'art. 6 comma 14 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.

Emanato con D.R. prot. 34679 del 7 giugno 2019

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri di valutazione per l'attribuzione delle classi stipendiali, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 14 della Legge n.240/2010 e successive modificazioni, tramite un sistema di valutazione individuale dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo, a tempo pieno e definito, al fine di riconoscere l'impegno complessivo e i risultati conseguiti dai singoli e di incentivare e sostenere il miglioramento delle performance dell'Ateneo.

Art. 2.

Destinatari

1. Sono destinatari del presente regolamento tutti i professori di prima e di seconda fascia e tutti i ricercatori universitari a tempo indeterminato, a tempo pieno e definito, dell'Università di Camerino, di seguito denominati docenti-ricercatori.

Art. 3.

Criteri e modalità di valutazione

1. Ai fini della valutazione dell'impegno viene presa in esame l'attività svolta dai docenti-ricercatori, nei seguenti ambiti: a) attività di Ricerca; b) attività formative; c) attività di terza missione e finanziamenti; d) contributo in attività istituzionali o gestionali dell'Ateneo.
2. La commissione di cui al seguente art.5, per svolgere l'attività di valutazione dei docenti-ricercatori utilizza i risultati ottenuti dai candidati nei quattro ambiti di cui al comma 1, con i criteri e secondo i risultati derivanti dall'apposito sistema di monitoraggio dell'Ateneo, basato sul "Documento per il monitoraggio e la misurazione delle attività del personale Docente/Ricercatore dell'Ateneo" in vigore al momento della valutazione.
3. La commissione inoltre, in base ad una relazione descrittiva presentata dal docente-ricercatore secondo il modello predefinito dall'Ateneo, attribuisce fino ad un massimo di ulteriori 10 punti.



4. Il punteggio del singolo candidato viene determinato dalla somma dei punteggi ottenuti nei quattro ambiti di cui al comma 1, calcolati tramite il sistema di monitoraggio e misurazione delle attività del personale docente-ricercatore dell'Ateneo, di cui al comma 2, e dal punteggio assegnato dalla Commissione sulla base delle informazioni contenute nella relazione descrittiva di cui al comma 3.
5. L'esito della valutazione è positivo e dà luogo all'idoneità per l'attribuzione della classe solo se il candidato raggiunge il punteggio complessivo minimo di 12 punti annuali calcolati come media sul periodo di riferimento per la valutazione.
6. Nel caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 12 mesi. In caso di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 24 mesi.
7. Le somme corrispondenti alle eventuali classi stipendiali non attribuite confluiscono nel fondo di Ateneo per la premialità, di cui all'art. 9 della Legge n. 240/2010.

Art. 4.

Processo di valutazione

1. All'inizio di ogni anno accademico¹, la struttura amministrativa competente nell'Ateneo cura la redazione e la pubblicazione, nel sito Internet di Ateneo, di un apposito bando, al quale viene allegato l'elenco dei docenti-ricercatori che hanno maturato l'anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale nell'anno accademico precedente e nel quale vengono definite le modalità con cui gli stessi docenti-ricercatori possono presentare la domanda di partecipazione al processo di valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale, di cui agli artt. 36 e 38 del D.P.R. n.382/1980.
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata dai candidati utilizzando uno specifico modello, anch'esso allegato al bando, e deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) la stampa della scheda on-line resa disponibile ad ogni docente-ricercatore dal sistema di Ateneo per il monitoraggio e misurazione delle attività², già richiamato all'art.3 del presente regolamento, contenente gli esiti delle attività svolte nel periodo precedente la data di maturazione del diritto a partecipare alla procedura per l'attribuzione della classe stipendiale superiore, firmata dal docente/ricercatore; e dal Direttore della Scuola per la conferma dei dati di propria competenza relativi al punto della scheda riguardante il "Monitoraggio e valutazione Incarichi Istituzionali";

¹ Per anno accademico si intende dal 1° novembre dell'anno X al 31 ottobre dell'anno X+1

² Documento per il monitoraggio e la misurazione delle attività del personale Docente/Ricercatore dell'Ateneo, in vigore al momento dell'attivazione della procedura.



- b) una relazione sul complesso delle attività didattiche³, di ricerca e gestionali svolte, con le informazioni aggiuntive o quelle integrative, utili alla valorizzazione e alla comprensione dei risultati descritti nella scheda di cui al punto a)
3. I docenti-ricercatori candidati all'inquadramento alla classe stipendiale superiore vengono suddivisi in tre gruppi, in base alla relativa fascia di appartenenza, e vengono valutati dalla commissione di cui al seguente art.5, sulla base dei criteri e con le modalità descritte all'art.3 del presente regolamento.
 4. L'esito della valutazione è pubblicato secondo le modalità stabilite nel bando.
 5. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dall'interessato dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dalla data dell'ultima maturazione e, qualora la nuova valutazione sia positiva, gli effetti giuridici decorrono dall'anno successivo all'ultima maturazione del diritto.
 6. Al termine del processo la competente struttura amministrativa dell'Ateneo provvede a comunicare ai soggetti che hanno conseguito una valutazione positiva, la classe stipendiale ottenuta.
 7. Le Classi stipendiali, di cui all'art. 8 della Legge n. 240/2010 e successive modificazioni, vengono attribuite con decreto del Rettore e decorrono, agli effetti giuridici, dalla data di maturazione del periodo previsto, mentre agli effetti economici, decorrono dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

Art. 5.

La Commissione di valutazione

1. La valutazione è effettuata da un'apposita commissione, unica per tutte le tre fasce, nominata con decreto del Rettore e composta dal Rettore, che svolge il ruolo di Presidente, dai Direttori delle Scuole di Ateneo e dal Direttore generale, che svolge il ruolo di segretario.
2. In caso di incompatibilità per coinvolgimento personale o per ragioni di parentela/affinità fino al secondo grado o coniugio, subentra:
 - a. per il Rettore il Prorettore vicario o in caso di ulteriore incompatibilità il più anziano nel ruolo di docenza dei prorettori;
 - b. per il Direttore della Scuola di Ateneo il Vice-Direttore o in caso di ulteriore incompatibilità il più anziano nel ruolo di docenza della Giunta della stessa Scuola;

³ Lo schema per la redazione della relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, con le informazioni aggiuntive o integrative utili alla valorizzazione e alla comprensione dei risultati ottenuti, sarà allegato al bando annuale di cui all'art.4 c.1.



c. per il Direttore Generale, il Dirigente o il Responsabile dell'Area amministrativa che si occupa del supporto alla procedura di valutazione in atto.

3. La commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.
4. La commissione di valutazione deve concludere i suoi lavori entro 60 giorni dalla scadenza del bando, prorogabili per una sola volta con decreto rettorale per ulteriori 30 giorni, su richiesta motivata da parte del Presidente.
5. Al termine di ogni seduta la commissione redige un verbale del lavoro svolto.
6. Al termine dei lavori la Commissione esprime un giudizio di idoneità o non idoneità dei candidati per l'attribuzione dello scatto stipendiale. Redige quindi un apposito verbale contenente gli esiti della procedura, che viene trasmesso, insieme ai verbali delle singole sedute, dal Presidente all'Area amministrativa competente nell'Ateneo.

Art. 6.

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del relativo decreto rettorale.